

SISTRA Federazione Professionale Svizzera per la Sicurezza sulle Strade

STATUTO

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Sotto il nome "**SISTRA Federazione Professionale Svizzera per la Sicurezza sulle Strade**" [{"SISTRA Fédération Professionnelle Suisse pour la Sécurité Routière"}; {"SISTRA Schweizerischer Fachverband für Sicherheit auf Strassen"}; {"SISTRA Swiss Professional Federation for Road Safety"}], di qui seguito SISTRA, è costituita un'associazione secondo l'art. 60 segg. CC (qui di seguito chiamata federazione). La federazione dev'essere iscritta nel registro di commercio.

La direzione stabilisce la sede della federazione.

Art. 2 La federazione si prefigge di promuovere la sicurezza del traffico stradale in tutti i campi della conduzione del traffico, di provvedere alla dotazione degli impianti stradali, sia orizzontali che verticali e di favorire i comuni interessi professionali dei suoi soci in ogni situazione secondo i principi di una libera economia di mercato, in particolare tramite:

- a) il lavoro rivolto al pubblico, inoltrando prese di posizione su temi d'interesse nel campo dell'economia, della politica, della legislazione e della tecnica;
- b) il contatto e la collaborazione come pure la rappresentanza e collaborazione presso le autorità, le federazioni e le istituzioni con scopo identico, in particolare nei gruppi e nelle commissioni professionali;
- c) l'esercizio d'influsso sul sistema dei pubblici appalti;
- d) l'organizzazione di congressi professionali, di seminari, di corsi, ecc.;
- e) la promozione e l'estensione della formazione tecnico-professionale dei soci,
- f) la cura dello scambio di esperienze tra gli specialisti e la promozione delle capacità professionale dei soci;
- g) l'assistenza dei soci nella formazione e nel perfezionamento professionale, in particolare nel campo del tirocinio, la regolazione dei rapporti di lavoro e dei salari, come pure nel sistema della calcolazione e dell'assicurazione della qualità;
- h) la promozione e lo sviluppo di nuovi prodotti e prestazioni di servizio;
- i) l'elaborazione e l'emanazione di raccomandazioni, direttive e regolamenti.

La federazione è neutrale sul piano politico e religioso e non persegue alcun scopo lucrativo. Per promuovere lo scopo la federazione può acquisire l'appartenenza presso altre organizzazioni e federazioni in Svizzera e all'estero.

II. Finanziamento

Art. 3 Per perseguire il suo scopo la federazione dispone degli introiti seguenti:

- a) i contributi annui dei soci, i quali devono essere stabiliti annualmente da parte dell'assemblea generale;
- b) le tasse d'ammissione;
- c) i ricavi dalle azioni, dalle manifestazioni e dalla vendita di stampati;
- d) le elargizioni;
- e) gli ulteriori introiti come i ricavi.

Art. 4 E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci. Per gli impegni della federazione risponde esclusivamente il patrimonio della stessa.

III. Soci

Art. 5 Possono divenire soci della federazione le persone fisiche e giuridiche, le corporazioni come pure le federazioni in Svizzera e all'estero.

La direzione decide sull'ammissione di nuovi soci. La stessa può rifiutare l'ammissione senza indicarne i motivi.

Le domande d'ammissione devono essere inoltrate per iscritto all'ufficio di direzione. La direzione verifica se sussistono i requisiti per un'ammissione. Se ciò è il caso, l'ufficio di direzione provvede a informare i soci sulla domanda d'ammissione. Questi hanno la possibilità entro 14 giorni di opporsi a un'ammissione. Se non entra nessuna opposizione, l'interessato vale come ammesso. Egli deve pagare entro 30 giorni il contributo dei soci per l'anno corrente della federazione come pure una tassa unica d'ammissione. In caso di due reclami giustificati, sull'ammissione decide l'assemblea generale ordinaria.

Art. 6 L'uscita dalla federazione avviene mediante lettera raccomandata indirizzata all'ufficio di direzione. Questa è possibile in qualsiasi momento con un termine di disdetta di 6 mesi per la fine dell'anno sociale. L'appartenenza si estingue automaticamente per la fine di un anno sociale in caso di decesso o con la perdita della personalità giuridica.

La direzione decide sull'esclusione di un socio, il quale deve essere preventivamente sentito. L'esclusione ha effetto per la decorrenza del termine di reclamo di 30 giorni. Il socio escluso deve inoltrare opposizione entro 30 giorni e per scritto alla direzione, mentre la decisione definitiva dev'essere presa dall'assemblea generale.

I soci che escono non hanno nessun diritto sul patrimonio della federazione. La perdita dell'appartenenza non svincola però dall'adempimento di eventuali impegni.

Art. 7 L'anno sociale è identico all'anno civile.

IV. Organi

Art. 8 Gli organi della federazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) la direzione
- c) l'ufficio di direzione
- d) l'ufficio di revisione

V. Assemblea generale

Art. 9 L'assemblea generale viene convocata ordinariamente una volta all'anno mediante invito scritto, il quale deve arrivare almeno 14 giorni in anticipo. Di regola questa viene tenuta entro la fine del mese di giugno. L'ordine del giorno dev'essere comunicato per iscritto con l'invito.

Le assemblee generali straordinarie vengono convocate su decisione della direzione o se lo richiede per iscritto 1/5 dei soci aventi diritto al voto.

Le proposte all'assemblea generale, le quali vengono inoltrate per iscritto alla direzione almeno 21 giorni prima dell'assemblea generale, devono essere inserite nella lista dell'ordine del giorno dell'assemblea generale.

Se le proposte vengono inviate più tardi o se si tratta di sole domande, queste possono essere discusse dall'assemblea generale solo con il consenso della direzione, tuttavia una deliberazione è ammessa soltanto nell'ambito di in una prossima assemblea generale.

Art. 10 La presidenza nell'assemblea generale spetta al presidente o, s'egli è impedito, al vicepresidente o ad un altro membro della direzione. Sulle deliberazioni l'ufficio di direzione deve tenere un verbale.

Art. 11 All'assemblea generale spettano le competenze seguenti:

- d) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale;
- b) l'approvazione del rapporto annuale del presidente;
- c) il discarico del presidente, della direzione e dell'ufficio di direzione;
- d) la nomina del presidente, dei membri del presidio come pure dell'ufficio di revisione, tutti per una durata di 2 anni. La rielezione è ammessa;
- e) l'approvazione del conto annuale e del budget come pure la fissazione dei contributi dei soci, comprese le categorie dei soci;
- f) la decisione sulle opposizioni in caso di ammissioni ed esclusioni di soci;
- g) i cambiamenti degli statuti, lo scioglimento della federazione e l'utilizzo del ricavo dalla liquidazione;
- h) la nomina di soci onorari.

Art. 12 Ogni socio possiede un voto. La rappresentanza è ammessa con una procura scritta. La deliberazione avviene con la maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

Per le deliberazioni sull'ammissione e sull'esclusione di un socio, sul cambiamento degli statuti, sul scioglimento della federazione come pure sull'utilizzo del ricavo da liquidazione è necessaria una maggioranza 2/3 dei soci presenti.

Le deliberazioni scritte sono ammesse a condizione che non più della metà dei soci della federazione le approvi o le rigetti.

Nelle votazioni è determinante nel primo scrutinio la maggioranza assoluta, nel secondo la maggioranza relativa.

Una deliberazione o una votazione segreta dev'essere svolta, se richiesta da parte di 1/3 dei soci presenti.

Art. 13 Il socio ha il diritto, oltre al vero e proprio rappresentante avente diritto di voto, di prendere con sé all'assemblea generale ulteriori membri della ditta, i quali però non dispongono di un diritto di voto.

VI. Direzione

Art. 14 La direzione, oltre al presidente che la presiede, è composta da almeno due e al massimo da sei persone da designare fra la cerchia dei soci. Inoltre la direzione si costituisce da sé.

La direzione può creare dei comitati e, se vi sono dei compiti particolari da svolgere, ulteriori commissioni e delegare loro dei singoli compiti. Questi sottostanno alla sorveglianza della direzione.

- Art. 15 La direzione svolge le pratiche riguardanti la federazione, la rappresenta verso l'esterno e svolge tutte quelle attività, che non siano assegnate all'assemblea generale, in particolare:
- a) la convocazione dell'assemblea generale;
 - b) la presentazione di proposte all'attenzione dell'assemblea generale;
 - c) l'approvazione del rapporto annuale;
 - d) l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea generale;
 - e) la determinazione della politica della federazione in merito alle questioni di principio;
 - f) la nomina del presidente come pure il diritto di essere consultata per la nomina dei soci nei gruppi di specialisti; la sorveglianza e l'emanazione di regolamenti riguardanti i gruppi di lavoro;
 - g) la nomina e la sorveglianza dell'ufficio di direzione;
 - h) la nomina e la sorveglianza dell'ufficio di consulenza legale;
 - i) la determinazione della sede e del domicilio;
 - j) l'emanazione di direttive, ecc.;
 - k) la fissazione delle indennità delle spese e dell'indennità dell'ufficio di direzione;
 - l) la fissazione delle tasse d'ammissione.

La federazione può impegnarsi solo con firma collettiva a due.

La direzione si raduna su invito del presidente nella misura in cui lo richiedono le attività oppure se lo richiedono due soci del presidio indicandone i motivi.

L'ufficio di direzione deve tenere un verbale delle riunioni.

- Art. 16 Le deliberazioni della direzione vengono prese con la maggioranza semplice dei voti delle persone presenti. In caso di parità, decide il voto del presidente. L'ufficio di direzione, se non è socio, ha solo voto consultivo.

Le deliberazioni scritte (compresi quelle per e-mail) sono ammesse a condizione che tale modo di procedere non sia rigettato da non più della metà dei soci del presidio.

VII. Ufficio di direzione

- Art. 17 L'ufficio di direzione viene nominato dalla direzione. La conduzione dell'ufficio di direzione può essere affidata a una persona fisica o giuridica, la quale esegue in particolare i compiti seguenti:

- a) la conduzione degli affari correnti della federazione;
- b) l'attuazione delle deliberazioni degli organi della federazione;
- c) la gestione della cassa;
- d) la partecipazione e la messa a verbale dell'assemblea generale e della direzione;
- e) la promozione di tutti i provvedimenti che servono agli interessi della federazione.

L'ufficio di direzione ha facoltà di firma collettiva a due insieme al presidente o al vicepresidente, nei confronti della banca ha diritto di firma individuale.

VIII. Ufficio di revisione

- Art. 18 L'assemblea generale nomina uno o più revisori dei conti per la durata di due anni. Si può anche nominare una persona giuridica (p. es. una società fiduciaria di prim'ordine). E' ammessa una rinomina.

L'ufficio di revisione verifica il conto annuale e presenta all'assemblea generale il rapporto e la proposta.

IX. Gruppi di lavoro

Art. 19 Per il trattamento di tutte le questioni di natura tecnica vengono creati dalla direzione dei gruppi di lavoro. Questi hanno in particolare i compiti seguenti:

- a) l'elaborazione di raccomandazioni, direttive e regolamenti;
- b) il conseguimento di nuovi prodotti e prestazioni di servizio;
- c) l'attuazione delle deliberazioni della direzione.

I membri dei gruppi di lavoro vengono nominati dal presidente con il consenso della direzione. Inoltre i gruppi di lavoro si costituiscono da sé. Questi presentano regolarmente alla direzione il rapporto. Se viene convocato dalla direzione, il presidente del gruppo di lavoro dispone di voto consultivo all'interno della direzione.

Nella composizione dei gruppi di lavoro vanno considerate, nella misura del possibile, le regioni e i campi professionali dei soci. Possono essere convocati anche degli ospiti e degli specialisti esterni.

La collaborazione in un gruppo di lavoro è, fatto salva un'altra regolamentazione da parte della direzione, a titolo onorario e gratuito.

X. Scioglimento della federazione

Art. 20 In caso di scioglimento della federazione il patrimonio della federazione dev'essere versato a un'istituzione o a un istituto che offre la garanzia che questo venga utilizzato ai sensi dello scopo prefissato dalla federazione. Se viene approvata una proposta di scioglimento, la liquidazione viene eseguita da parte del presidente e dall'ufficio di direzione.

X. Disposizioni finali

Art. 21 Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 12 novembre 2002 a Berna e sono entrati subito in vigore.

Il presidente di fondazione:
Jürg Zbinden

Il protocollista:
Dr. Dominik Strub